



SENTENZA N. 82/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 74765/PC, depositato il 15/7/2025 dal signor (omissis), nato a (omissis), rapp.to e difeso dall' avv. Gaetano Danilo (omissis)(P.E.C.: avvocato.prisco@pec.it) e presso lo stesso elettivamente dom.to in San Gennaro Vesuviano (NA) alla via Ottaviano n. 254, in virtù di procura in calce al ricorso, contro INPS per l'accertamento del suo diritto al pagamento della pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1/7/2024 nonché del T.F.R.;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 31 marzo 2026 gli Avvocati Francesco Di Perna per delega orale del difensore costituito per il ricorrente e Nicola Di Ronza per l'Ufficio Avvocatura INPS;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso il dr. (omissis), ex dipendente ASL Napoli 3 Sud in quiescenza dal 1/7/2024, ha chiesto che venga dichiarato il suo diritto *“al pagamento dei ratei di pensione di vecchiaia nonché del TFR, oltre*

interessi come per legge, di cui lo stesso è titolare dal 1/7/2024 a seguito di provvedimento di collocamento a riposo per limiti d'età n 0138315 n. prot. Asl Na 3 sud", con conseguenti statuizioni anche in punto di rifusione di spese per onorari e diritti. In gravame il ricorrente ha rappresentato che al momento del deposito del ricorso, tale pagamento non era ancora avvenuto nonostante le apposite istanze e diffide all'uopo inoltrate all'Istituto previdenziale.

L'INPS, che si è costituito in giudizio con memoria difensiva trasmessa per il tramite del proprio Ufficio Avvocatura (nella persona dell'Avv. Nicola Di Ronza), ha chiesto che vengano dichiarati "cessata la materia del contendere, in relazione alla domanda relativa alla pensione di vecchiaia" e "il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda di condanna al pagamento delle spettanze di fine servizio", con compensazione delle spese di lite, esponendo che la domanda di pensione inoltrata dal dr. (OMISSIS) all'INPS il 18/7/2024 veniva respinta "per <posizione assicurativa non certificata> dall'ente datore" e che "il ricorrente presentava nuova domanda in data 3/7/2025 che veniva accolta. Difatti, in data 23/06/2025, l'ASL Napoli 3 Sud trasmetteva la documentazione per la liquidazione della pensione e invitava il sig. (omissis) a presentare nuova domanda di pensione di vecchiaia con sistema di calcolo contributivo. Ciò che il ricorrente ha fatto con la domanda di Luglio 2025. A seguito della nuova domanda, la pensione è stata liquidata come da determina depositata con pagamento nel mese di gennaio 2026, comprensivo degli arretrati dovuti dalla decorrenza della pensione 01/07/2024. La descritta vicenda evidenzia l'inimputabilità all'INPS del

ritardo nell'erogazione della prestazione".

Con ordinanza a verbale del 19/1/2026 il Giudice Monocratico, *"sentite le parti e considerata la mancata acquisizione in atti del cedolino di pensione del ricorrente relativo al mese di gennaio 2026, in cui era previsto il pagamento della prima rata di pensione del dott. (omissis) con l'aggiunta degli arretrati decorrenti dal luglio 2024"*, ha rinviato la trattazione della causa all'odierna udienza, *"per consentire alle parti opportuna verifica dell'effettività della liquidazione del trattamento pensionistico e dell'integrale pagamento degli arretrati"*, assegnando alle parti stesse il termine di cinque giorni antecedenti l'udienza per il deposito di memorie e documentazione.

In data 11/3/2026 l'Ufficio Avvocatura INPS ha depositato il cedolino di gennaio 2026 attestante l'avvenuto pagamento di rata e arretrati.

Alla pubblica udienza odierna l'Avv. Di Perna ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere per ciò che concerne il trattamento pensionistico, chiedendo però la condanna alle spese di controparte visto l'ampio ritardo nell'adempimento, eseguito ben dopo la diffida all'uopo inoltrata e l'instaurazione del presente giudizio; in riferimento alla domanda che riguarda il TFR si è rimesso alle valutazioni della Sezione. L'Avv. Di Ronza ha confermato la richiesta di cessazione della materia del contendere per ciò che riguarda il pagamento della pensione del dott. PRISCO, ha eccepito il difetto di giurisdizione contabile per la domanda riguardante il TFR e per la regolazione delle spese di lite si è rimesso alla valutazione della Sezione.

Il giudizio, all'esito dell'odierna discussione della causa, è stato

trattenuto per la decisione e il dispositivo è stato pubblicato nella medesima data.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso del dott. (OMISSIS) è rivolto avverso il mancato pagamento sia della pensione di vecchiaia, ai lui spettante con decorrenza dalla data del collocamento in quiescenza (1/7/2024), nonché del T.F.R., nonostante le istanze e diffide a tale scopo inviate sia all'INPS che all'Azienda Sanitaria (ASL NA3 Sud) di appartenenza.

In via del tutto pregiudiziale, va rammentato -come correttamente evidenziato dall'INPS resistente- che la giurisdizione pensionistica della Corte dei conti si esercita nelle ipotesi controverse relative alla sussistenza del diritto, alla misura e alla decorrenza monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti, e sulla sufficienza od eccedenza delle contribuzioni rispetto alla pensione alla quale si riferisce ex lege, rimanendo escluso ogni altro ambito non funzionale al trattamento pensionistico, compreso il trattamento di fine rapporto (trattamento di fine servizio) attratto alla giurisdizione ordinaria (C Cass. SS.UU. sent. n. 11849/2016).

Va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte sulla domanda volta al pagamento del TFR/TFS, sul rilievo che esso corrisponde ad un trattamento economico conclusivo del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A., non soggetto quindi alla cognizione di questo Giudice (ex plurimis, Sez. Giur. Calabria sent. 20/2025, Sez. Giur. Toscana sent. 104/2023, Sez. Giur. Sicilia sent. 367/2022, Sez. Giur. Lazio sent. 573/2019). La giurisdizione sulla domanda inerente il

pagamento di tale emolumento, dunque, compete al giudice del rapporto di lavoro che, nella specie, è il G.O.

Riguardo invece il trattamento pensionistico, dagli atti risulta che in corso di causa l'INPS ha provveduto, avendo ricevuto dall'ASL NA3 Sud soltanto in data 23/6/2025 la documentazione per la liquidazione della pensione, a liquidare al (omissis), con pagamento anche degli arretrati effettuato nel mese di gennaio 2026 -come da cedolino trasmesso in data 11/3/2026- il trattamento pensionistico di spettanza (determina del 17/12/2025 dell'INPS - Sede di Napoli; pensione iscr. n. 222-510020012640 cat. VOCPS).

Premesso che si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, si rileva che nel caso di specie, parte ricorrente ha espressamente aderito alla richiesta dell'INPS di dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda dedotta in giudizio, chiedendo peraltro la condanna dell'INPS medesimo alle spese, a motivo del fatto che vi è stato in fattispecie ingiustificabile ritardo nell'adempimento, avvenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio e addirittura successivamente alla prima udienza di discussione della causa.

Riguardo la regolazione delle spese di lite, il Giudice Monocratico reputa che ne vada disposta la compensazione tra le parti, in quanto, per ciò che riguarda la domanda di liquidazione del T.F.R. la presente

sentenza ha statuito su di essa mediante pronuncia di rito, mentre per ciò che attiene alla domanda di attribuzione e pagamento della pensione di vecchiaia è emerso dagli atti che il ritardo in tale adempimento non è dipeso da inerzia dell'Istituto previdenziale ma dalla circostanza che l'ASL Napoli 3 Sud trasmetteva la documentazione per la liquidazione della pensione del dr. (OMISSIS) solo nel mese di giugno 2025, al che seguiva nuova domanda di pensione dell'odierno ricorrente e liquidazione del trattamento da parte dell'INPS dopo pochi mesi.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando:

- 1- DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda di liquidazione del T.F.R. per difetto di giurisdizione contabile, spettante al G.O.;
- 2- DICHIARA l'intervenuta CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE sulla domanda di liquidazione della pensione di vecchiaia di (omissis).

Spese compensate.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del 31 marzo 2026.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 08.04.2026

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)